

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DEL PARERE PER LA LIQUIDAZIONE / CONGRUITA' DELLE PARCELLE

Delibera del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera del 28/06/2017 N.48

Confermate con Delibera n. 26 lettera d) del 27/03/2023

“Il Consiglio, facendo seguito al deliberato n. 18 del 16/3/2017, delibera di non doversi dotare del Regolamento per il rilascio del parere per la liquidazione / congruità delle parcelle quale procedimento amministrativo, in quanto la Legge 241/1990 determina le modalità ed i termini per lo svolgimento delle procedure inerenti i procedimenti amministrativi. Delibera, inoltre, di pubblicare le premesse che riportano la normativa di riferimento al fine di agevolare gli iscritti nella presentazione delle istanze seguendo quanto l'evoluzione normativa richiede, nonché di confermare la modulistica già adottata e di aggiungere a quella già in uso una ulteriore modulistica con gli opportuni adattamenti normativi. Si demanda al personale di segreteria la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.”

Il D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, concernente la “Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34”, disciplina all'art. 12 le “Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine” prevedendo specificatamente al comma 1, lett. i), quella di formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione.

Il parere di liquidazione è emesso dal Consiglio dell'Ordine nell'esercizio di un potere riconosciuto in via esclusiva dalla legge, come espressione di potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse, esercitate nell'interesse della categoria, dei singoli appartenenti alla stessa, nonché a tutela del cliente del professionista. Considerata la natura di Ente pubblico non economico dell'Ordine territoriale, il parere di liquidazione costituisce atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi e, quindi, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di procedimento amministrativo dalla legge 7 agosto 1990, n. 241¹.

L'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella Legge n.27/2012, ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico, prevedendo che:

“1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante, da

¹ L'art. 2 della L. n. 241/90 prevede a carico della pubblica amministrazione e degli enti pubblici l'obbligo di concludere, i procedimenti avviati d'ufficio, ovvero su istanza di parte, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero del ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. Qualora non si provveda nei termini suddetti, si configura a carico del Consiglio dell'Ordine, un'ipotesi di silenzio-inadempimento ed il professionista interessato potrà rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere una sentenza che accerti l'obbligo dell'Ordine, rinviando allo stesso perché adotti il provvedimento omesso o affermi l'inesistenza di tale obbligo.

adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ...

(- omissis -)

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.”

In data 20 luglio 2012 è stato approvato il D.M. Giustizia n. 140 (GU n. 195 del 22-8-2012), contenente i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Dalle richiamate disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, nonché dai chiarimenti forniti dal CNDCEC con propria informativa n. 21 del 7 marzo 2012 e con risposta ai quesiti posti in materia di cui al PO 28/2012; PO 353/2012; PO 329/2014, discende che:

- per le prestazioni iniziate dopo l'entrata in vigore del DL 1/2012 e cioè dopo il 23 gennaio 2012 il Consiglio dell'Ordine NON PUÒ liquidare le parcelle;
- per le prestazioni iniziate prima dell'entrata in vigore del DL 1/2012 e cioè prima del 24 gennaio 2012 e terminate entro il 22 agosto 2012 (giorno della pubblicazione del DM 140/2012) il Consiglio dell'Ordine PUÒ liquidare le parcelle applicando la tariffa professionale abrogata;
- per le prestazioni iniziate prima dell'entrata in vigore del DL 1/2012 e cioè prima del 24 gennaio 2012 e non terminate entro il 22 agosto 2012 (giorno della pubblicazione del DM 140/2012) il Consiglio dell'Ordine NON PUÒ liquidare le parcelle applicando la tariffa professionale abrogata perché le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 17406 del 12 ottobre 2012, hanno stabilito che:
 - ✓ l'art. 41 del DM 140/2012 deve essere letto nel senso che i nuovi parametri sono da applicare ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate
 - ✓ il diritto al compenso sorge quando la prestazione è ultimata;
 - ✓ il compenso deve essere inteso in senso unitario perché riguarda l'opera complessivamente svolta
- la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico, ovvero la mancata formulazione del preventivo, non configura, di per sé, un'ipotesi di nullità del contratto, pertanto, ogni qualvolta il compenso non sia stabilito tra le parti il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del

compenso, ai sensi dell'art. 2233 c.c., che non ha subito alcuna **formale** modifica a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali;

- atteso che, la struttura dell'art. 2233 c.c. è rimasta inalterata, in mancanza di accordo tra le parti e di tariffe (oramai abrogate), il compenso è determinato dal giudice, sentito il parere dell'Ordine professionale, con conseguenza che:
- ✓ al Consiglio dell'Ordine spetta di rilasciare il parere in base al quale il giudice è chiamato a determinare il compenso ai sensi dell'art. 2233 del codice civile;
- ✓ il parere del Consiglio dell'Ordine è totalmente diverso rispetto al parere di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 633, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile in vigore della tariffa professionale;
- ✓ con l'abrogazione delle tariffe professionali è venuta meno la funzione della liquidazione del Consiglio dell'Ordine, che rappresentava lo strumento mediante il quale era espressa una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale (opinamento delle parcelle);
- ✓ il nuovo parere del Consiglio dell'Ordine (parere di congruità) non sarà più un parere di conformità (sulla corretta applicazione della tariffa professionale), ma dovrà fornire al giudice gli elementi necessari per esercitare in concreto il potere di determinazione del compenso spettante al professionista e rappresentare un supporto per la comprensione della complessità della prestazione;
- ✓ possono essere liquidate dal Consiglio dell'Ordine, utilizzando la tariffa professionale, le parcelle riguardanti prestazioni iniziate prima del 24 gennaio 2012 e terminate entro il 22 agosto 2012;
- ✓ per le parcelle relative a prestazioni iniziate dopo il 24 gennaio 2012 e terminate entro il 22 agosto 2012 il Consiglio dell'Ordine può formulare il parere utilizzando il DM 140/2012;
- ✓ per le parcelle relative a prestazioni iniziate dopo il 24 gennaio 2012 e terminate dopo il 22 agosto 2012, il Consiglio dell'Ordine può esprimere parere di congruità utilizzando il DM 140/2012.

Ambito di applicazione

La normativa sopracitata si applica ai soggetti a ciò legittimati, secondo le norme vigenti, che chiedono all'Ordine il rilascio del parere:

1. per la liquidazione delle parcelle in base alle Tariffe Professionali per incarichi assunti prima del 24 gennaio 2012 e terminati entro il 22 agosto 2012;
2. di congruità delle parcelle, di cui al combinato disposto dell'art. 2233 c.c. e dei parametri di cui al D.M. 140/2012 per incarichi professionali assunti dopo il 24 gennaio 2012.

I pareri di congruità sulle parcelle in base ai parametri possono essere rilasciati nei soli casi in cui, stante l'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali, non è più possibile ottenere il parere di liquidazione delle parcelle in base alle tariffe professionali medesime.

Il parere di liquidazione delle parcelle in base alle tariffe professionali, attiene alla corretta applicazione delle tariffe e, quindi, necessariamente, anche alla diretta quantificazione dei compensi.

Il parere di congruità delle parcelle in base ai parametri è finalizzato a fornire al Giudice indicazioni su tutti gli elementi qualitativi e quantitativi che caratterizzano la prestazione resa e, quindi, sugli elementi che consentono di comprenderne la natura, l'importanza e la complessità della prestazione professionale. Il parere sulle parcelle in base ai parametri può

contenere, solo su specifica istanza del richiedente, una valorizzazione meramente indicativa dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri

Nessun parere di congruità può essere espresso in caso di onorari preconcordati.

Modulistica

La modulistica è disponibile sul sito web dell'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti contabili di Matera www.odcec.matera.it nella sezione **"Albo"** *"modulistica per gli iscritti"*, ed è rappresentata da:

1. format istanza parere di liquidazione parcella secondo le tariffe professionali e relativi allegati;
2. format istanza parere di congruità parcella secondo il DM 140/2012 e relativi allegati;
3. Allegati 9 e 10 – Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà